



LA BLUE CARD E GLI ALTRI CASI PARTICOLARI DI INGRESSO AL DI FUORI DELLE QUOTE O CON QUOTE SPECIFICHE

Nell'ambito delle norme del testo unico sull'immigrazione ([D.lgs. n. 286/98](#)) dedicate all'ingresso ed al soggiorno degli stranieri per motivi di lavoro, l'art. 27 e seguenti prevedono una serie di categorie di lavoratori per i quali il nulla osta al lavoro non è necessario oppure, quando è richiesto, viene comunque rilasciato al di fuori delle quote periodicamente stabilite con il decreto flussi.

Si tratta dei c.d. “**ingressi al di fuori delle quote**”, ovvero ingressi per motivi di lavoro possibili nel corso di tutto l'anno e per i quali non esiste alcun tetto numerico (ad eccezione degli ingressi per tirocini formativi, per sport professionale e dilettantistico e per volontariato) ed è, di regola, prevista una procedura semplificata per il rilascio del nullaosta al lavoro. In alcuni casi poi (dirigenti in distacco, professori universitari, lavoratori specializzati distaccati in Italia, lavoratori marittimi, tirocinanti e giornalisti) il nullaosta al lavoro viene del tutto superato e la procedura prevede direttamente, o previa comunicazione allo Sportello Unico, la richiesta del visto di ingresso alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

Nel dettaglio le categorie di lavoratori che possono ricorrere a tale canale di ingresso agevolato, sono le seguenti:

- [Lavoratori altamente qualificati – Carta blu Ue \(art. 27 quater\)](#)
- [Dirigenti o personale altamente specializzato distaccato in Italia \(art. 27, lett. A\)](#)
- [Professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico \(art. 27, lett. C\)](#)
- [Traduttori ed interpreti \(art. 27, lett. D\)](#)
- [Collaboratori familiari in casi specifici \(art. 27, lett. E\)](#)
- [Tirocinanti e lavoratori distaccati per addestramento professionale \(art. 27, lett. F\)](#)
- [Lavoratori specializzati distaccati in Italia \(art. 27, lett. G\)](#)
- [Lavoratori marittimi \(art. 27, lett. H\)](#)
- [Lavoratori trasferiti nell'ambito di un contratto di appalto \(art. 27, lett. I\)](#)
- [Lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero; personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento o presso enti teatrali o cinematografici o imprese radiofoniche o televisive, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche \(art. 27, lett. L-M-N-O\)](#)
- [Sportivi \(art. 27, lett. P\)](#)
- [Giornalisti \(art. 27, lett. Q\)](#)
- [Lavoratori stranieri che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, devono svolgere in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani oppure collocati “alla pari” \(art. 27, lett. R\)](#)

- [Infermieri professionali \(art. 27, lett. R-bis\)](#)
- [Ricercatori \(art. 27 ter\)](#)
- [Volontari internazionali \(art. 27 bis\)](#)
- [Docenti di scuole e università straniere operanti in Italia \(l. n. 103/2002\)](#)



Lavoratori altamente qualificati – Carta blu Ue (art. 27 quater)

Con l'entrata in vigore l'8 agosto del 2012 del [decreto legislativo n. 108/2012](#) è stata data attuazione alla [direttiva 2009/50/CE](#) sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati.

Il provvedimento ha introdotto nell'ambito del [testo unico sull'immigrazione](#) (D.lgs. n. 286/98) due nuovi articoli, l'articolo 9 ter e l'articolo 27 quater. In particolare, quest'ultimo articolo prevede come nuova categoria di lavoratori che possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote **i lavoratori altamente qualificati**.

Vengono considerati altamente qualificati gli stranieri che sono in possesso:

- a) di un titolo di istruzione superiore rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore post-secondaria di durata almeno triennale (la documentazione deve essere tradotta e legalizzata dalla rappresentanza consolare italiana nel paese di residenza dello straniero). Oltre a tale requisito è necessario anche il possesso di una qualifica professionale superiore rientrare nei "livelli 1 e 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011" (rinvenibili nel sito <http://cp2011.istat.it>).
- b) limitatamente all'esercizio delle professioni regolamentate, dei requisiti previsti dal [decreto legislativo n. 206/2007](#).

Ulteriore condizione prevista per tali ingressi è che i lavoratori stranieri siano assunti per l'esercizio di prestazioni lavorative da svolgersi per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica.

Al lavoratore straniero entrato in Italia ai sensi dell'articolo 27 quater viene rilasciato un permesso di soggiorno denominato "**Carta blu UE**". Tale permesso ha una durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, negli altri casi, la stessa durata del rapporto di lavoro.

Per il titolare di Carta blu UE sono previste limitazioni, per i primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, sia relativamente all'esercizio di attività lavorative diverse da quelle "altamente qualificate", sia relativamente alla possibilità di cambiare datore di lavoro. Nel primo caso è previsto un divieto assoluto, nel secondo i cambiamenti devono essere autorizzati in via preliminare dalle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro.

Il ricongiungimento familiari è riconosciuto, indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno, alle condizioni generali previste dall'articolo 29 del testo unico immigrazione.

L'articolo 9 ter introdotto dal nuovo provvedimento regola, infine, lo status di soggiornante di lungo periodo per i titolari di Carta blu UE, prevedendo che i cinque anni di soggiorno regolare necessari per il suo ottenimento possano essere raggiunti anche cumulando periodi di soggiorno regolare come titolari di Carta blu Ue in un altro stato membro. È comunque necessario avere soggiornato in Italia regolarmente ed ininterrottamente come titolare di Carta blu Ue per almeno due anni.



Procedura

La domanda di nulla osta (**modello BC**), presentata da parte del datore di lavoro va trasmessa allo Sportello Unico attraverso l'apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dell'Interno (<https://nullaostalavoro.interno.it>) a cui è possibile accedere registrandosi gratuitamente sul sito stesso.

Nella domanda, oltre a quanto previsto dall'articolo 22, 1 comma, del D.lgs. n. 286/1998 (garanzia circa la sistemazione alloggiativa, proposta di contratto di soggiorno...), il datore di lavoro deve altresì indicare:

- la proposta di lavoro vincolante **della durata di almeno un anno**, per lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale rientrare nei "livelli 1 e 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011" (rinvenibili nel sito <http://cp2011.istat.it/>).
- il titolo di istruzione e la qualifica superiore posseduta dal lavoratore;
- l'importo dello stipendio annuale lordo, non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (ovvero **24.789 euro** pari a € 8.263 x 3).

Dopo il rilascio del nulla osta - non oltre 90 giorni dall'inoltro della domanda - il lavoratore straniero può recarsi alla rappresentanza diplomatica-consolare del proprio Paese per richiedere il visto di ingresso oppure, se già regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo, direttamente allo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno. Il visto di ingresso è tuttavia in ogni caso necessario se la domanda è presentata nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti in Italia a titolo di protezione internazionale, temporanea o per motivi umanitari, o per lavoro stagionale oppure che siano lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 27, lett. a), g) ed i) del testo unico.

Il nulla osta al lavoro è revocato se il lavoratore non si reca entro 8 gg dall'ingresso allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, salvo cause di forza maggiore.

A seguito della stipula del contratto di soggiorno e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, al lavoratore verrà rilasciato un permesso di soggiorno in formato elettronico recante la dicitura "carta blu UE" con durata biennale in caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi negli altri casi.

Una procedura agevolata è prevista per **gli stranieri titolari di carta blu UE rilasciata da altro Stato membro dell'UE**. Dopo 18 mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, infatti, lo straniero può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, per lo svolgimento sempre di un'attività lavorativa altamente qualificata. In tal caso il datore di lavoro dovrà presentare domanda di nulla osta al lavoro entro un mese dall'ingresso dello straniero nel territorio nazionale.

In caso di rilascio del nulla-osta, il lavoratore ottiene una Carta blu UE rilasciata dall'Italia.

Normativa e documenti di riferimento

- [Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108](#)
- [Decreto legislativo n. 286/1998 \(art. 27 quater\)](#)
- [Circolare del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Interno del 17 marzo 2014](#) (relativamente alle modifiche introdotte con la legge n. 9/2014)
- [Circolare Ministero Interno del 3 agosto 2012](#)



Dirigenti o personale altamente specializzato distaccato in Italia (art. 27, lett. A)

Si tratta di dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia o di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'art. 40, 5° co., del regolamento di attuazione ([D.P.R. 394/1999](#) e successive modifiche) ha chiarito che deve trattarsi di personale altamente specializzato occupato da almeno sei mesi nell'ambito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo.

L'ipotesi di ingresso fa riferimento al caso, abbastanza frequente, in cui imprese straniere o italiane operanti all'estero richiedono di poter distaccare temporaneamente proprio personale dirigente o comunque in possesso di conoscenze particolari in territorio italiano, presso un'unità produttiva della medesima impresa o presso altra impresa appartenente allo stesso gruppo.

In applicazione di quanto previsto dal [d.lgs. n. 72/2000](#) al lavoratore in distacco deve essere garantito lo stesso trattamento minimo retributivo previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti

dall'ordinamento italiano. Per quanto riguarda i contributi previdenziali, occorrerà verificare l'esistenza o meno di convenzioni in materia di sicurezza sociale tra l'Italia ed il Paese di provenienza del lavoratore. In assenza di tali convenzioni la società distaccante deve regolarmente curare secondo le norme italiane il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. In presenza di tali Convenzioni, invece, il datore di lavoro è esonerato dal versamento dei contributi in Italia (dovrà, però, attraverso apposita documentazione da presentare all'INPS, attestare la situazione di distacco). Maggiori informazioni in materia sono disponibili sul [sito dell'Inps](#).

Il trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, **non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni**. Al termine del trasferimento temporaneo è, comunque, possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'impresa distaccataria.



Procedura

Con l'entrata in vigore della [legge n. 94/2009](#) (art. 1, comma 22, lett.r) si distingue una procedura ordinaria ed una procedura semplificata (riservata ai datori di lavoro che abbiano sottoscritto con il Ministero dell'Interno un apposito **protocollo di intesa - o aderito ad un protocollo sottoscritto da un'organizzazione a cui lo stesso datore di lavoro è associato**. Con la sottoscrizione l'impresa si obbliga a garantire l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria per ogni lavoratore di cui si chiede l'ingresso, nonché autocertifica il possesso della capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri relativi al distacco in Italia del personale richiesto).



Procedura semplificata

I datori di lavoro che possono accedere a tale procedura non devono richiedere il nulla osta al lavoro, ma semplicemente inviare allo Sportello Unico, tramite procedura telematica, una comunicazione contenente la proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

La comunicazione va effettuata attraverso il **modello CD**, disponibile sul sito web del Ministero dell'Interno riservato all'inoltro telematico delle domande (<https://nullaostalavoro.interno.it>) e visualizzabile solo da chi dopo aver sottoscritto o aderito ad un protocollo, avrà ottenuto dalle Prefetture - UTG la password specificatamente dedicata.

La nuova procedura non prevede alcun parere da parte delle D.T.L., ma solo una **preventiva verifica da parte del questore** dell'assenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'art. 31, 1° co., del regolamento di attuazione ([D.P.R. 394/1999](#) e successive modifiche).

Il datore di lavoro dovrà controllare lo stato di avanzamento dell'istanza e allorquando la domanda sarà nello step "attesa visto dall'Autorità consolare", il lavoratore extracomunitario dovrà recarsi presso la Rappresentanza diplomatica competente del proprio Paese per richiedere il visto d'ingresso.

Entro otto giorni dall'ingresso in Italia il lavoratore straniero si recherà poi, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (in tale occasione dovrà essere esibita tutta la documentazione completa, indicata nelle istruzioni allegata alla modulistica (v. [Circolare del Ministero dell' interno del 27 luglio 2010, n. 4848](#)))

Nota: Al fine di facilitare l'attività delle singole imprese, in considerazione dell'ampia rappresentatività del mondo imprenditoriale riconosciuta a Confindustria, il 19 luglio 2010 è stato sottoscritto un protocollo tra Ministero dell'Interno e Confindustria, a cui potranno aderire le Aziende associate alla medesima organizzazione, utilizzando la dichiarazione di adesione allegata allo stesso protocollo. Aderendo al protocollo, l'azienda autocertifica di avere sufficiente capacità economica per poter procedere ad distacco in Italia del personale richiesto, e garantisce l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria

L'elenco degli altri protocolli sottoscritti ai sensi dell'articolo 27, comma 1, ter è disponibile sul sito del [Ministero dell'Interno](#).

Le imprese non aderenti alle associazioni che hanno sottoscritto i protocolli, possono comunque far pervenire una richiesta di sottoscrizione di un protocollo indipendente al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le

Libertà Civili e l'Immigrazione (inviando la visura camerale e/o lo statuto e/o l'atto costitutivo. Il Ministero provvederà quindi a trasmettere lo schema di protocollo all'impresa richiedente)



Procedura ordinaria

Tale procedura si applica ai datori di lavoro che non hanno sottoscritto o aderito ad un apposito protocollo di intesa con il Ministero dell'Interno.

La procedura prevede l'invio da parte della società distaccataria operante in Italia di una richiesta di nulla osta al distacco (**modello D**) da compilare e trasmettere allo Sportello Unico attraverso l'apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dell'Interno (<https://nullaostalavoro.interno.it>). Il nulla osta è concesso previo parere favorevole da parte della D.T.L. e della questura competente.

Solo una volta ottenuto tale nulla osta (che lo Sportello Unico provvede a consegnare al datore di lavoro e a inviare, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica competente) il lavoratore straniero potrà recarsi presso la rappresentanza del proprio Paese per richiedere il visto d'ingresso.

Si evidenzia che il personale dirigenziale o altamente qualificato può essere distaccato anche per effettuare presso l'impresa distaccataria **prestazioni di lavoro autonomo**. In tal caso la società distaccataria non dovrà richiedere, come nel caso di distacco di un lavoratore subordinato, il nullaosta al lavoro allo Sportello Unico per l'immigrazione, ma sarà lo stesso lavoratore a dover presentare direttamente la domanda per ottenere il visto di ingresso alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel proprio Paese. Alla domanda il lavoratore dovrà allegare la certificazione, rilasciata dalla Direzione Territoriale del Lavoro del luogo in cui il contratto verrà eseguito, attestante che il contratto d'opera o il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato. Dovrà, pertanto, essere preventivamente sottoposto all'esame della D.T.L. l'eventuale contratto di prestazione d'opera, di consulenza o di altro genere (ex. contratto a progetto) che il lavoratore andrà a stipulare (v. art. 40, comma 22, del Regolamento di attuazione [D.P.R. 394/1999](#) e successive modifiche).

Ulteriore normativa di riferimento

- [D.lg. del 25 febbraio 2000, n. 72](#) (le cui disposizioni, dettate per dare attuazione alla Direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori dipendenti da imprese stabilite in uno Stato membro, si applicano anche al distacco da imprese stabilite in uno Stato extracomunitario).



Professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico (art. 27, lett. C)

Al fine di incentivare un'immigrazione qualificata verso il nostro Paese ed attrarre lavoratori in grado di apportare particolari contributi alla conoscenza ed alla ricerca universitaria, l'art. 27 del testo unico prevede un ingresso facilitato per i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia.

A differenza degli altri casi di ingresso al di fuori delle quote, in cui la durata del soggiorno non può superare, comprese le eventuali proroghe o rinnovi, il periodo complessivo di quattro anni, nel caso di professori universitari è consentita anche l'**assunzione a tempo indeterminato**.



Procedura

Con l'entrata in vigore della [legge n. 94/2009](#), anche per l'assunzione di professori universitari si distingue una procedura semplificata (riservata alle Università o Istituti Superiori di ricerca pubblico o privato che

abbiano sottoscritto con il Ministero dell'Interno un apposito **protocollo di intesa - o aderito ad un protocollo sottoscritto da un'organizzazione a cui le stesse sono associate**) ed una procedura ordinaria:



Procedura semplificata

Le Università o Istituti Superiori di ricerca pubblico o privato che possono accedere a tale procedura non devono richiedere il nulla osta al lavoro, ma semplicemente inviare allo Sportello Unico, tramite procedura telematica, una comunicazione contenente la proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

La comunicazione va effettuata attraverso il **modello CF**, disponibile sul sito web del Ministero dell'Interno riservato all'inoltro telematico delle domande (<https://nullaostalavoro.interno.it>) e visualizzabile solo da chi dopo aver sottoscritto o aderito ad un protocollo, avrà provveduto a comunicare alla Prefettura competente i dati anagrafici dell'utente da accreditare, attraverso l'apposito modulo allegato alla [Circolare del Ministero dell'Interno del 27 luglio 2010](#).

La nuova procedura non prevede alcun parere da parte delle D.T.L., ma solo una **preventiva verifica da parte del questore** dell'assenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'art. 31, 1° co., del regolamento di attuazione ([D.P.R. 394/1999](#) e successive modifiche).

Il datore di lavoro dovrà controllare lo stato di avanzamento dell'istanza e allorquando la domanda sarà nello step "attesa visto dall'Autorità consolare", il lavoratore extracomunitario dovrà recarsi presso la Rappresentanza diplomatica competente del proprio Paese per richiedere il visto d'ingresso.

Entro otto giorni dall'ingresso in Italia il lavoratore straniero si recherà poi, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (in tale occasione dovrà essere esibita tutta la documentazione completa, indicata nelle istruzioni allegate alla modulistica (v. [circ. interno del 27 luglio 2010, n. 4848](#))).

Nota: In data 8 ottobre 2010, è stato sottoscritto un [Protocollo tra il Ministero dell'Interno e l'Association of American College and University programs in Italy \(AACUPI\)](#) in considerazione dell'alta rappresentatività che tale associazione ha nel mondo universitario nordamericano operante in Italia. A tale protocollo possono aderire le Università ed i College aderenti all'associazione in questione, attraverso il modulo di adesione allegato al Protocollo stesso.

Resta in ogni caso ferma la possibilità per Università/Enti di ricerca, di sottoscrivere protocolli indipendenti, facendo pervenire una richiesta di sottoscrizione di un protocollo al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione (inviando la visura camerale e/o lo statuto e/o l'atto costitutivo), il quale provvederà a trasmettere lo schema di protocollo al soggetto richiedente.

In data 30 agosto 2011 un apposito protocollo d'intesa è stato sottoscritto con [l'Università LUISS- Guido Carli](#).

L'elenco dei protocolli sottoscritti ai sensi dell'articolo 27, comma 1, ter è disponibile sul sito del [Ministero dell'Interno](#).



Procedura ordinaria

Tale procedura si applica alle Università/enti di ricerca che non hanno sottoscritto o aderito ad un apposito protocollo di intesa con il Ministero dell'Interno.

La procedura prevede l'invio da parte dell'Università/Istituto Superiore di Ricerca di una richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione di un professore universitario (**modello F**) da compilare e trasmettere allo Sportello Unico attraverso l'apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dell'Interno (<https://nullaostalavoro.interno.it>). Nella domanda dovrà essere indicata anche l'Università/Istituto Superiore di Ricerca di provenienza del docente.

Il nulla osta è concesso previo parere favorevole da parte della D.T.L. e della questura competente.

Solo una volta ottenuto tale nulla osta (che lo Sportello Unico provvede a consegnare al datore di lavoro e a inviare, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica competente) il lavoratore straniero potrà recarsi presso la rappresentanza del proprio Paese per richiedere il visto d'ingresso.

Si evidenzia che i professori universitari possono fare ingresso in Italia anche per effettuare **prestazioni di lavoro autonomo**. In tal caso non dovrà essere richiesto il nullaosta al lavoro allo Sportello Unico per l'immigrazione, ma sarà lo stesso lavoratore a dover presentare direttamente la domanda per ottenere il visto di ingresso alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel proprio Paese. Alla domanda il lavoratore dovrà allegare la certificazione, rilasciata dalla Direzione Territoriale del Lavoro del luogo in cui il contratto verrà eseguito, attestante che il contratto d'opera o il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato. Dovrà, pertanto, essere preventivamente sottoposto all'esame della D.T.L. l'eventuale contratto di prestazione d'opera, di consulenza o di altro genere (ex. contratto a progetto) che il lavoratore andrà a stipulare (v. art. 40, comma 22, del Regolamento di attuazione - [D.P.R. 394/1999](#) e successive modifiche).



Traduttori ed interpreti (art. 27, lett. D)

Traduttori ed interpreti possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote sia per svolgere attività di lavoro subordinato che autonomo.



Procedura

In caso di assunzione per **lavoro subordinato** è necessario che il datore di lavoro richieda alla Sportello Unico il rilascio del nullaosta al lavoro nei confronti del lavoratore. La domanda di nulla osta (**modello G**) va trasmessa attraverso l'apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dell'Interno (<https://nullaostalavoro.interno.it>) a cui è possibile accedere registrandosi gratuitamente sul sito stesso. Nella domanda dovrà essere indicato il titolo di studio o l'attestato professionale di traduttore o interprete, specifico per le lingue richieste, in possesso dello straniero. Deve trattarsi di un titolo rilasciato da una scuola statale o da ente pubblico o istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente vistato, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte dell'Ambasciata o Consolato competente. Nella domanda di nulla osta va indicata la data in cui tale visto è stato apposto, mentre il documento vistato dovrà essere prodotto successivamente, al momento in cui il datore di lavoro si reca alla Sportello Unico per la consegna del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

In caso di ingresso per svolgere **prestazioni di lavoro autonomo**, il nullaosta al lavoro non è necessario ed è il lavoratore a dover presentare direttamente la domanda per ottenere il visto di ingresso alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel proprio Paese. A tale domanda il lavoratore dovrà allegare, oltre al titolo di studio vistato, la certificazione, rilasciata dalla Direzione Territoriale del Lavoro del luogo in cui il contratto verrà eseguito, attestante che il contratto d'opera o il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato (v. art. 40, comma 22, del Regolamento di attuazione - [D.P.R. 394/1999](#) e successive modifiche).



Collaboratori familiari in casi specifici (art. 27, lett. E)

Il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea che dopo un soggiorno all'estero si trasferisce in Italia, può fare entrare al di fuori delle quote i collaboratori domestici alle proprie dipendenze a tempo pieno all'estero da almeno un anno, al fine di proseguire in Italia l'attività di collaborazione domestica iniziata all'estero. La domanda non può essere presentata a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri non appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea.



Procedura

La domanda di nulla osta (**modello H**) va trasmessa attraverso l'apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dell'Interno (<https://nullaostalavoro.interno.it>) a cui è possibile accedere registrandosi gratuitamente sul sito stesso. Il contratto di lavoro stipulato all'estero dovrà essere autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare e nella domanda di nulla osta andrà indicata la data in cui è avvenuta tale autenticazione. Il contratto autenticato dovrà, invece, essere prodotto successivamente, al momento in cui il datore di lavoro si reca alla Sportello Unico per la consegna del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Ottenuto il nulla osta al lavoro, il lavoratore extracomunitario dovrà recarsi presso la Rappresentanza diplomatica competente del proprio Paese per richiedere il visto d'ingresso.

Entro otto giorni dall'ingresso in Italia il lavoratore straniero si recherà poi, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.



Tirocinanti e lavoratori distaccati per addestramento professionale (art. 27, lett. F)

Gli ingressi al di fuori delle quote per motivi di formazione professionale previsti dall'art. 27, lett. f, del testo unico, sono stati dall'art. 40, 9° co., del regolamento di attuazione - [D.P.R. 394/1999](#) e successive modifiche, distinti in due diverse tipologie di ingresso, ovvero:

- a) ingressi per svolgere attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale;
- b) ingressi per svolgere attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione dalla quale dipendono.

a) Tirocini formativi

Il [Decreto Interministeriale del 22 marzo 2006](#) definisce i criteri e le modalità in base alle quali i cittadini extracomunitari possono svolgere periodi di tirocinio formativo in Italia.

Il decreto del 22 marzo distingue il caso in cui il rapporto di tirocinio si instauri con un cittadino straniero regolarmente residente in Italia (in tal caso trova integralmente applicazione la disciplina nazionale e

regionale in materia), da quello in cui lo stesso rapporto si debba instaurare con un soggetto residente all'estero.

Al tirocinante, entrato in Italia ai sensi dell'articolo 27, viene concesso un permesso di soggiorno per motivi di studio. Tali permessi di soggiorno, a differenza di tutti gli altri permessi rilasciati ai sensi dell'art. 27, possono, a conclusione del tirocinio svolto, essere convertiti, nell'ambito delle quote, in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, qualora il datore di lavoro presso cui il tirocinio è svolto o altro datore di lavoro siano disposti ad assumere il tirocinante con regolare contratto di lavoro.

Per l'anno 2013, il D.P.C.M. del 25 novembre 2013 ha riservato 6.000 quote ai titolari di un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato e 1.000 quote a coloro che intendono convertire tali permessi in un permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Le domande potranno essere inoltrate fino al 20 agosto 2014.



Procedura

Per quanto riguarda i cittadini stranieri ancora residenti all'estero, la procedura stabilita dalle norme regolamentari non prevede per i tirocinanti la necessità di richiedere un nullaosta al lavoro: agli stessi viene rilasciato, su richiesta del soggetto proponente il tirocinio, un **visto d'ingresso** per motivi di studio o formazione direttamente dalla rappresentanza diplomatico-consolare, nei limiti di un contingente annualmente determinato. Gli ingressi per tirocini formativi, infatti, pur avvenendo al di fuori delle quote annualmente stabilite dal decreto-flussi, sono tuttavia possibili solo nell'ambito di un determinato contingente, annualmente stabilito con un decreto interministeriale.

Per l'anno 2013, il [D.M. del 16 luglio 2013](#) ha fissato in 5.000 unità il numero massimo di ingressi consentiti per motivi di tirocinio formativo. (quota, ripartita tra le Regioni e le Province Autonome come da prospetto allegato al decreto). Le quote disponibili sono utilizzabili fino al 30 giugno 2014.

Si tratta dell'ultima programmazione annuale. La legge n. 99 del 9 agosto 2013 ha, infatti, modificato la procedura per la programmazione dei flussi di ingresso per formazione e tirocinio, trasformandola da annuale a triennale. Ogni tre anni, pertanto, entro il 30 giugno dovrà essere fissato un contingente per tali ingressi

Alla domanda di visto da presentare alla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese di origine o di stabile residenza dello straniero, va allegato il **progetto di tirocinio**, il quale deve essere prima debitamente vistato dall'autorità competente ai sensi dell'ordinamento della Regione nel cui territorio si svolgerà il tirocinio.

Nota: Si ricorda che ai sensi del [d.m. n. 142/1998](#) i tirocini formativi hanno alla base non un contratto stipulato direttamente tra tirocinante e azienda ospitante, bensì una convenzione sottoscritta tra un ente promotore accreditato, che opera come una sorta di intermediario (ex. agenzie per l'impiego, università, istituzioni scolastiche, centri pubblici di formazione professionale. ecc.) ed un datore di lavoro pubblico o privato ospitante. Al tirocinante viene richiesto di sottoscrivere non la convenzione, ma soltanto il progetto formativo e di orientamento allegato alla stessa per presa visione e accettazione di quanto concordato bilateralmente tra i due firmatari della convenzione. Di regola alla base dei tirocini formativi vi sono convezioni c.d. quadro, ovvero aventi carattere programmatico, non finalizzate all'inserimento immediato di uno o più tirocinanti in azienda. In ogni caso, per ciascun tirocinante è sempre necessario allegare alla convenzione un progetto formativo contenente una serie di indicazioni tra cui, in particolare, le modalità di svolgimento del tirocinio e la durata dello stesso. La convenzione ed il progetto di tirocinio devono anche prevedere, a carico del soggetto promotore, oltre agli ordinari obblighi, anche quello di fornire al tirocinante idoneo vitto ed alloggio. Nel progetto di tirocinio potrà poi stabilirsi che tale onere sia assunto direttamente dal soggetto ospitante.

Ulteriore normativa di riferimento

- [Legge n. 99 del 9 agosto 2013](#)
- [Decreto legge n. 138/2011 \(convertito nella legge n. 148/2011\) – articolo 11](#)
- [Circolare Ministero Lavoro n. 24 del 12 settembre 2011](#)
- [Legge n. 153/2012 \(art. 1, commi 34 e 35\)](#)

- [Linee Guida in materia di tirocini formativi \(Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013\)](#)

b) Ingresso per addestramento professionale

Gli ingressi dall'estero per svolgere attività di addestramento professionale sono possibili solo nell'ambito di un rapporto di distacco, ovvero qualora lo straniero sia già dipendente di una società o ente operante all'estero e venga temporaneamente trasferito o distaccato dall'organizzazione dalla quale dipende presso un datore di lavoro italiano o straniero operante in Italia per lo svolgimento di attività lavorativa a finalità formativa. In tali casi, a differenza dell'ipotesi di tirocini formativi, si configura un vero e proprio rapporto di lavoro, sia pur *sui generis* (o a c.d. "causa mista"), dove all'obbligazione lavorativa si accompagna un'obbligazione a finalità formativa.



Procedura

La procedura per l'ingresso prevede il rilascio di un nullaosta al lavoro da richiedere a cura dell'azienda o ente distaccatario allo Sportello Unico competente. La domanda di nulla osta (**modello I**) va trasmessa attraverso l'apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dell'Interno (<https://nullaostalavoro.interno.it>) a cui è possibile accedere registrandosi gratuitamente sul sito stesso. Nella domanda va indicato il progetto formativo approvato dalla Regione, tra i cui elementi essenziali, individuati sulla base della normativa regionale, vi dovrà necessariamente essere l'indicazione della durata del periodo di addestramento (mai superiore ai due anni).

Solo una volta ottenuto tale nulla osta (che lo Sportello Unico provvede a consegnare al datore di lavoro e a inviare, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica competente) il lavoratore straniero potrà recarsi presso la rappresentanza del proprio Paese per richiedere il visto d'ingresso.

Al momento della consegna del nulla osta il datore di lavoro dovrà esibire tutta la documentazione completa, indicata nelle istruzioni allegate alla modulistica.

Entro otto giorni dall'ingresso in Italia il lavoratore straniero si recherà poi, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.



Lavoratori specializzati distaccati in Italia (art. 27, lett. G)

Sempre nell'ambito del distacco transnazionale di lavoratori si colloca l'ipotesi disciplinata dall'art. 27, lett. g in base al quale è possibile l'ingresso al di fuori delle quote di **lavoratori specializzati** dipendenti da organizzazioni o imprese italiane o straniere operanti in Italia con proprie sedi, rappresentanze o filiali, chiamati ad adempiere funzioni o compiti specifici per un periodo limitato. Deve trattarsi, come specificato dall'art. 40, 11° co., del regolamento di attuazione - [D.P.R. 394/1999](#) e successive modifiche, di prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari, per i quali occorrono esperienze specifiche.

Presupposto indispensabile per l'ingresso di tali lavoratori al di fuori delle quote è la presenza di un **collegamento societario tra l'azienda distaccante estera e la distaccataria in Italia**. Tale collegamento sussiste qualora il distacco avvenga presso un'unità produttiva della medesima impresa o presso altra impresa appartenente allo stesso gruppo.

In applicazione di quanto previsto dal [d.lg. n. 72/2000](#) al lavoratore in distacco deve essere garantito lo stesso trattamento minimo retributivo previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti

dall'ordinamento italiano. In sostanza, pur restando il lavoratore distaccato alle dipendenze e sotto la direzione dell'impresa distaccante, la quale continua quindi a corrispondergli la retribuzione, lo stesso soggiace al complesso della disciplina applicabile ai lavoratori che effettuano in territorio italiano prestazioni subordinate analoghe e non potrà, pertanto, ad esempio, ricevere una retribuzione inferiore a quella dagli stessi percepita.

Per quanto riguarda la materia della **sicurezza sociale**, occorrerà verificare l'esistenza o meno di convenzioni in materia di sicurezza sociale tra l'Italia ed il Paese di provenienza del lavoratore. In assenza di tali convenzioni la società distaccante deve regolarmente curare secondo le norme italiane il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. In presenza di tali Convenzioni, invece, il datore di lavoro è esonerato dal versamento dei contributi in Italia (dovrà, però, attraverso apposita documentazione da presentare all'INPS, attestare la situazione di distacco). Maggiori informazioni in materia sono disponibili sul [sito dell'Inps](#).



Procedura

Con l'entrata in vigore della [legge n. 94/2009](#) (art. 1, comma 22, lett.r) si distingue una procedura semplificata (riservata ai datori di lavoro che abbiano sottoscritto con il Ministero dell'Interno un apposito **protocollo di intesa - o aderito ad un protocollo sottoscritto da un'organizzazione a cui lo stesso datore di lavoro è associato**) ed una procedura ordinaria:



Procedura semplificata

I datori di lavoro che possono accedere a tale procedura non devono richiedere il nulla osta al lavoro, ma semplicemente inviare allo Sportello Unico, tramite procedura telematica, una comunicazione contenente la proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

La comunicazione va effettuata attraverso il **modello CL**, disponibile sul sito web del Ministero dell'Interno riservato all'inoltro telematico delle domande (<https://nullaostalavoro.interno.it>) e visualizzabile solo da chi dopo aver sottoscritto o aderito ad un protocollo, avrà ottenuto dalle Prefetture - UTG la password specificatamente dedicata.

La nuova procedura non prevede alcun parere da parte delle D.T.L., ma solo una **preventiva verifica da parte del questore** dell'assenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'art. 31, 1° co., del regolamento di attuazione ([D.P.R. 394/1999](#) e successive modifiche).

Il datore di lavoro dovrà controllare lo stato di avanzamento dell'istanza e allorquando la domanda sarà nello step "attesa visto dall'Autorità consolare", il lavoratore extracomunitario dovrà recarsi presso la Rappresentanza diplomatica competente del proprio Paese per richiedere il visto d'ingresso.

Entro otto giorni dall'ingresso in Italia il lavoratore straniero si recherà poi, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (in tale occasione dovrà essere esibita tutta la documentazione completa, indicata nelle istruzioni allegate alla modulistica (v. [Circolare del Ministero dell' interno del 27 luglio 2010, n. 4848](#)))

Nota: Al fine di facilitare l'attività delle singole imprese, in considerazione dell'ampia rappresentatività del mondo imprenditoriale riconosciuta a Confindustria, il 19 luglio 2010 è stato sottoscritto un protocollo tra Ministero dell'Interno e Confindustria, a cui potranno aderire le Aziende associate alla medesima organizzazione, utilizzando la dichiarazione di adesione allegata allo stesso protocollo. Aderendo al protocollo, l'azienda autocertifica di avere sufficiente capacità economica per poter procedere ad distacco in Italia del personale richiesto, e garantisce l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria

L'elenco degli altri protocolli sottoscritti ai sensi dell'articolo 27, comma 1, ter è disponibile sul sito del [Ministero dell'Interno](#).

Le imprese non aderenti alle associazioni che hanno sottoscritto i protocolli, possono comunque far pervenire una richiesta di sottoscrizione di un protocollo indipendente al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le

Libertà Civili e l'Immigrazione (inviando la visura camerale e/o lo statuto e/o l'atto costitutivo. Il Ministero provvederà quindi a trasmettere lo schema di protocollo all'impresa richiedente)



Procedura ordinaria

Tale procedura si applica ai datori di lavoro che non hanno sottoscritto o aderito ad un apposito protocollo di intesa con il Ministero dell'Interno.

La procedura prevede l'invio da parte della società distaccataria operante in Italia di una richiesta di nulla osta al distacco (**modello L**) da compilare e trasmettere allo Sportello Unico attraverso l'apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dell'Interno (<https://nullaostalavoro.interno.it>). Il nulla osta è concesso previo parere favorevole da parte della D.T.L. e della questura competente.

Solo una volta ottenuto tale nulla osta (che lo Sportello Unico provvede, per via telematica, ad inviare alla rappresentanza diplomatica competente e a consegnare al datore di lavoro) il lavoratore straniero potrà recarsi presso la rappresentanza del proprio Paese per richiedere il visto d'ingresso.



Lavoratori marittimi (art. 27, lett. H)

Possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote i cittadini extracomunitari dipendenti da società estere appaltatrici dell'armatore e destinati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari.



Procedura

Per tali lavoratori non è necessario il nulla osta al lavoro. I visti d'ingresso sono rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane entro termini abbreviati e con procedure semplificate. Per la richiesta di visto i lavoratori marittimi devono presentare oltre al documento di viaggio in corso di validità anche una copia del contratto di appalto tra la società straniera e l'armatore italiano, il certificato di iscrizione della nave nel Registro Internazionale ed il contratto di arruolamento.

Il visto rilasciato consente la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale.

Ai lavoratori marittimi stranieri che intendano sbarcare presso porti situati nel territorio nazionale o nello spazio Schengen, è rilasciato un **visto di transito** a fronte di conferma della presenza della nave rilasciata dalla competente Capitaneria di Porto italiana (punto 17 del Decreto interministeriale in materia di visti d'ingresso dell' 11 maggio 2011). In caso di sbarco del lavoratore straniero nel territorio italiano si applicano le norme generali in materia di ingresso e soggiorno previste dal Testo Unico sull'Immigrazione.



Lavoratori trasferiti nell'ambito di un contratto di appalto (art. 27, lett. I)

Possono fare ingresso al di fuori delle quote i lavoratori dipendenti da datori di lavoro residenti o aventi sede all'estero, provvisoriamente trasferiti presso persone fisiche o giuridiche italiane o straniere residenti in Italia

ed ivi operanti, per l'effettuazione di lavori oggetto di un contratto di appalto stipulato tra il datore di lavoro con sede all'estero e la persona o organizzazione residente in Italia.

In tal caso il nullaosta, il visto di ingresso ed il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla prestazione del servizio (massimo due anni). In caso di interruzione anticipata del contratto di appalto il nullaosta non può essere utilizzato per impiegare il lavoratore nella realizzazione di una diversa opera o servizio, mentre è possibile, in relazione al medesimo contratto di appalto, prorogare la durata iniziale del nullaosta in ragione di un prolungamento della durata dei lavori necessari al completamento dell'opera (tenendo in ogni caso presente il limite massimo di quattro anni previsto dalla legge).

Nei casi in cui l'appaltatore sia costituito da un consorzio di imprese e il contratto di appalto preveda una pluralità di commesse, il nulla-osta è chiesto non per il tempo relativo alla singola commessa, ma per quello complessivo necessario al completamento dell'opera o servizio dedotti nel contratto di appalto ([Risposta Minlavoro del 3.4.2008 ad interpello di Confindustria](#))



Procedura

La procedura per l'ingresso prevede il rilascio di un nullaosta al lavoro da richiedere a cura dell'ente appaltante operante in Italia allo Sportello Unico competente. La domanda di nulla osta (**modello M**) va trasmessa attraverso l'apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dell'Interno (<https://nullaostalavoro.interno.it>) a cui è possibile accedere registrandosi gratuitamente sul sito stesso.

Ai fini del rilascio del nullaosta è necessario che il datore di lavoro proceda preventivamente a comunicare l'intenzione di avvalersi di personale residente all'estero, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore interessato.

Lo Sportello Unico, rilascia il nulla osta solo dopo aver, tra l'altro, proceduto a verificare che il datore di lavoro operante all'estero garantisca ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Categoria applicato ai lavoratori italiani, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Solo una volta ottenuto tale nulla osta (che lo Sportello Unico provvede a consegnare al datore di lavoro e a inviare, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica competente) il lavoratore straniero potrà recarsi presso la rappresentanza del proprio Paese per richiedere il visto d'ingresso.

Al momento della consegna del nulla osta il datore di lavoro dovrà esibire oltre alla copia del contratto di appalto anche la copia del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), redatto ai sensi dell'art. 4 del d.lg. n. 626/1994 e successive modificazioni. Dovrà, inoltre, essere provato il rapporto di lavoro intercorrente tra l'azienda distaccante e il lavoratore:

- nel caso in cui tra l'Italia e il Paese ove ha sede l'organizzazione distaccante sia in atto una convenzione di sicurezza sociale, tale rapporto va provato mediante la documentazione, prevista dalla convenzione medesima, da produrre a richiesta dello Sportello Unico;
- nel caso in cui non vi sia tra l'Italia ed il Paese ove ha sede l'organizzazione distaccante una convenzione di sicurezza sociale, il rapporto di lavoro tra organizzazione distaccante e lavoratore dovrà essere documentato con dichiarazione rilasciata dal distaccante e dichiarazione di responsabilità del distaccatario.

Entro otto giorni dall'ingresso in Italia il lavoratore straniero si recherà poi, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.

Lavoratori extrae dipendenti da datori di lavoro aventi sede in uno Stato Membro

Nel caso in cui i lavoratori di cui all'art. 27, lett. i, siano dipendenti da datori di lavoro aventi sede in uno Stato membro dell'UE, non è necessario richiedere per il loro trasferimento in Italia il nullaosta al lavoro, essendo sufficiente che il committente **comunichi** allo Sportello Unico (sempre attraverso la procedura informatizzata appositamente predisposta – **modello M2**) il contratto in base al quale la prestazione di servizi avrà luogo, insieme alla dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare ed attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato dell'UE in cui ha sede l'impresa

L'invio della comunicazione è finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno e pertanto i lavoratori potranno fare ingresso in Italia senza necessità di visto di ingresso (se provenienti da un Paese dell'area

Schengen) e presentarsi alla questura per richiede il permesso di soggiorno esibendo la ricevuta della trasmissione della comunicazione da parte del datore di lavoro.

Normativa di riferimento

- [Legge n. 46/2007 \(ha inserito dopo il 1° co. dell'art. 27 un co. 1 bis\)](#)
- [Circolare del Ministero dell'Interno del 13.5.2008](#)



Lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero; personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento o presso enti teatrali o cinematografici o imprese radiofoniche o televisive, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche (art. 27, lett. L-M-N-O)

Un canale di ingresso apposito al di fuori delle quote è previsto per tutta una serie di lavoratori impiegati nel settore dello spettacolo. Con riferimento a tali tipologie di ingresso l'art. 14 del regolamento di attuazione ([D.P.R. 394/1999](#) e successive modifiche) ha previsto una procedura ad hoc per il rilascio del nullaosta al lavoro, il quale non va richiesto come di regola allo Sportello Unico per l'immigrazione, ma direttamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo le indicazioni impartite con la [circolare n. 34 del 31 dicembre 2006](#). Il nullaosta viene sempre concesso per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi. È sempre possibile la proroga, ma per i nullaosta concessi a ballerini artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento la stessa è possibile solo per il tempo strettamente necessario per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.

I lavoratori dello spettacolo possono fare ingresso al di fuori delle quote anche per svolgere un lavoro artistico autonomo. In tal caso, però, le Rappresentanze diplomatico-consolari rilasciano i visti di ingresso solo con il vincolo di non svolgere attività per un produttore o committente diverso da quello per il quale il visto è stato rilasciato.



Procedura

Il nulla osta al lavoro deve essere richiesto dal datore di lavoro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (o, per la Sicilia all'Ufficio di Collocamento dello Spettacolo di Palermo) utilizzando [l'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio per il collocamento nazionale dei lavoratori dello spettacolo – Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro](#) (ex D.G. del mercato del lavoro) - Divisione II, allegando la documentazione elencata nella [Circolare n.34/ 2006](#). A seguito dell'entrata in vigore della [legge n. 100/2010](#) non è più necessario allegare alla domanda il parere del Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i Beni e le Attività culturali né l'attestazione di effettuazione della relativa richiesta; lo stesso vale per la licenza comunale che i circhi e gli spettacoli viaggianti dovevano presentare in alternativa a tale parere (v. [circolare del Ministero del Lavoro del 19.01.2011](#))

Attualmente la domanda può essere inviata solo in formato cartaceo mediante il **Modulo A** allegato alla [Circolare n. 34/2006](#).

In caso di rilascio del nulla-osta (il quale ha una durata massima di 12 mesi) , questo verrà comunicato allo Sportello unico della provincia dove ha sede l'impresa, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

In caso di **lavoro artistico autonomo**, il visto d'ingresso – di breve o lunga durata - è concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, e di artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla R.A.I., da note emittenti televisive private o da

enti pubblici di particolare rilevanza. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono indicati nell'allegato A al Decreto Interministeriale dell'11 maggio 2011.



Atleti stranieri (art. 27, lett. p)

Altra procedura semplificata di ingresso per motivi di lavoro è quella prevista per i lavoratori che fanno ingresso in Italia per svolgere **un'attività sportiva professionistica o dilettantistica** presso una società sportiva italiana.

Anche in tal caso, come per i tirocinanti, non si tratta effettivamente di ingressi al di fuori delle quote, in quanto annualmente con apposito d.p.c.m. viene fissato il numero massimo di sportivi extracomunitari che possono essere tesserati da società sportive italiane, quota che poi il CONI provvede a ripartire tra le varie Federazioni Sportive Nazionali.

Per la **stagione 2013/2014**, il DPCM del 13 settembre 2013 ha previsto un limite massimo di 1.315 tesseramenti di atleti stranieri.

Nell'ambito di tale quota sono possibili sia gli ingressi di sportivi per lavoro subordinato o autonomo, sia i tesseramenti di stranieri già in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per motivi familiari. Tale tetto numerico non si applica invece agli allenatori ed ai preparatori atletici.



Procedura

Il nullaosta al lavoro è, in tal caso, sostituito da una **dichiarazione nominativa di assenso** da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.). Le società sportive che vogliono far entrare in Italia e assumere atleti extracomunitari devono inviare una proposta di contratto di soggiorno (**modello SP**) e una specifica richiesta di dichiarazione nominativa di assenso per lavoro subordinato/sport alla Federazione sportiva Nazionale di riferimento, secondo la procedura descritta nelle circolari del CONI del 19 giugno 2006 e del 28 luglio 2011.

La federazione sportiva nazionale, accertato il possesso dei requisiti previsti per il tesseramento da parte della società, trasmette la proposta di contratto di soggiorno e la richiesta di dichiarazione nominativa d'assenso al lavoro subordinato/sport al CONI – Direzione Sport e Preparazione Olimpica. Il CONI, effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilità di posti nelle quote e acquisito il nulla-osta della questura, emette la dichiarazione nominativa d'assenso e la inoltra esclusivamente alla Rappresentanza diplomatica e allo Sportello Unico territorialmente competenti.

Lo sportivo professionista, una volta entrato in Italia, dovrà sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico competente e richiedere il permesso di soggiorno.

Se l'ingresso riguarda un **minore**, alla richiesta di dichiarazione di assenso deve essere allegata l'autorizzazione rilasciata dalla **Direzione territoriale del lavoro** competente, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla Federazione sportiva corrispondente. La circolare del CONI del 28 luglio 2011 ha chiarito che l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo d'istruzione obbligatoria e, comunque, non può essere inferiore ai 15 anni.

Anche per gli sportivi stranieri che sono chiamati a svolgere prestazioni sportive di **lavoro autonomo**, a titolo professionistico o dilettantistico, è richiesta l'esibizione della dichiarazione nominativa d'assenso rilasciata dal CONI che, corredata di nulla osta espresso dalla Questura territorialmente competente, dovrà indicare le generalità dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli estremi ed il recapito della società di destinazione.

Per gli **sportivi extracomunitari dilettanti** le modalità di ingresso in Italia sono chiarite nella circolare del Ministero dell'Interno del 2 marzo 2007.

Anche in tal caso la società sportiva deve formulare una richiesta di dichiarazione nominativa d'assenso all'attività sportiva dilettantistica alla federazione sportiva nazionale cui è affiliata, dandone comunicazione anche alla questura competente, che invia l'eventuale nulla-osta al CONI. Lo sportivo dilettante non dovrà sottoscrivere il contratto di soggiorno ma la società sportiva si deve in ogni caso impegnare a fornirgli alloggio, assistenza e sostentamento e a sostenere le spese di rimpatrio .

Per il resto si applica la stessa procedura prevista per l'ingresso di stranieri destinati a svolgere attività sportiva presso società professionistiche. In tal caso lo straniero, una volta entrato in Italia, si presenterà allo Sportello Unico per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno, ma non sottoscriverà il contratto di soggiorno



Giornalisti (art. 27, lett. q)

Possono fare ingresso al di fuori delle quote i corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, o da emittenti radiofoniche o televisive straniere.

Procedura

Il nullaosta al lavoro non è necessario ed il visto di ingresso va richiesto direttamente dal lavoratore alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel proprio Paese.

Per maggiori approfondimenti



Lavoratori stranieri che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, devono svolgere in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani oppure collocati "alla pari" (art. 27, lett. r)

Si tratta, in generale, di ipotesi di ingresso possibili solo per soggiorni brevi e solo nell'ambito di specifici accordi internazionali in vigore per l'Italia.

In particolare, per quanto riguarda gli **ingressi per vacanze-lavoro**, possono utilizzare tale canale di ingresso solo giovani provenienti dall'Australia, Canada e Nuova Zelanda, sussistendo accordi in proposito solo con tali Paesi.

Per quanto riguarda gli ingressi per **collocamento "alla pari"** questi sono possibili solo per i cittadini di quegli Stati che hanno stipulato l'accordo del Consiglio d'Europa sul collocamento alla pari del 24/11/1969, ratificato dall'Italia con legge n.304 del 18/05/1973, ovvero Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Moldovia, Norvegia, Spagna e Svizzera.



Procedura

Per quanto riguarda gli ingressi per vacanze- lavoro non è necessario richiedere il nulla osta al lavoro per ottenere il visto di ingresso, il quale può essere richiesto direttamente dallo straniero alla Rappresentanza diplomatico-consolare del proprio Paese. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dagli specifici accordi internazionali in materia, sottoscritti dall'Italia e formalmente vigenti.

Il nulla osta al lavoro, pur non essendo necessario ai fini dell'ingresso, è tuttavia necessario se lo straniero intende svolgere in Italia attività lavorativa. In tal caso il nulla osta al lavoro potrà essere richiesto dal datore di lavoro anche successivamente all'ingresso del lavoratore in Italia: la domanda di nulla osta (**modello N**) va trasmessa attraverso l'apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dell'Interno (<https://nullaostalavoro.interno.it>) a cui è possibile accedere registrandosi gratuitamente sul sito stesso.

Il nulla osta viene rilasciato dallo Sportello Unico per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e consente allo straniero di lavorare per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro (ferma restando la possibilità di essere occupato alle dipendenze di diversi datori di lavoro fino a coprire un periodo lavorativo nel complesso non superiore a sei mesi).

Per quanto riguarda gli ingressi per **collocamento alla pari**, il nullaosta al lavoro va richiesto prima dell'ingresso in Italia ed ha una durata massima di tre mesi. La domanda di nulla osta (**modello N**) va trasmessa attraverso l'apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dell'Interno (<https://nullaostalavoro.interno.it>) a cui è possibile accedere registrandosi gratuitamente sul sito stesso.

Il contratto di collocamento “alla pari” (vedi il testo del modello) dovrà essere prodotto, su richiesta dello Sportello Unico, che ne valuterà la regolarità ai fini del rilascio del nulla-osta.



Infermieri professionali (art. 27, lett. r-bis)

Particolarmente significativa vista la cronica carenza in Italia di personale infermieristico, è l'ulteriore ipotesi di ingresso al di fuori delle quote introdotta dalla l. n. 189/2002 (c.d. “legge Bossi-Fini”) e riservata agli infermieri professionali.

Possono richiedere il nullaosta al lavoro per l'assunzione di infermieri extracomunitari residenti all'estero sia strutture sanitarie pubbliche o private, sia società cooperative, qualora gestiscano direttamente l'intera struttura sanitaria, o un reparto o un servizio della medesima, sia infine agenzie di somministrazione di lavoro.

In ogni caso, presupposto necessario affinché il nullaosta al lavoro venga rilasciato è che si tratti di infermieri professionali il cui titolo di studio sia stato riconosciuto dal Ministero della Salute ed iscritti presso l'apposito Albo professionale.

A differenza delle altre categorie di lavoratori che possono fare ingresso al di fuori delle quote, gli infermieri possono essere assunti anche a tempo indeterminato.



Procedura

Prima di richiedere il nulla osta al lavoro, qualora il titolo di infermiere sia stato conseguito in un Paese extraUe, è necessario ottenere il riconoscimento del titolo da parte del Ministero della Salute.

La procedura di riconoscimento del titolo (analiticamente descritta nella [circolare 12 aprile 2000 del Ministero della Salute](#)) deve essere attivata dallo stesso datore di lavoro interessato all'assunzione dall'estero o dal diretto interessato nel caso abbia già un regolare soggiorno in Italia. Al fine del riconoscimento viene valutato non solo il diploma posseduto, ma anche il curriculum di studi, in quanto oltre al titolo dovrà essere tradotto e legalizzato presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana anche l'intero programma di studi, con indicazione del monte ore di ciascuna materia, per ogni anno di corso.

Maggiori approfondimenti sulla procedura di riconoscimento sono disponibili sul sito del Ministero della salute.

Ottenuto il riconoscimento del titolo, il datore di lavoro può inoltrare domanda di nulla osta al lavoro (**modello O**) attraverso l'apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dell'Interno (<https://nullaostalavoro.interno.it>) a cui è possibile accedere registrandosi gratuitamente sul sito stesso.

A richiesta dello Sportello Unico, il datore di lavoro dovrà produrre copia del decreto del Ministero della Salute relativo al riconoscimento dello specifico titolo di infermiere.

Solo una volta ottenuto tale nulla osta (che lo Sportello Unico provvede, per via telematica, ad inviare alla rappresentanza diplomatica competente e a consegnare al datore di lavoro) il lavoratore straniero potrà recarsi presso la rappresentanza del proprio Paese per richiedere il visto d'ingresso.

Nota: Per esercitare la professione infermieristica in Italia è necessario essere iscritti al relativo Albo professionale (IPASVI). L'iscrizione a tale albo è subordinata, oltre al possesso del titolo riconosciuto, al superamento di un esame, volto ad accertare la conoscenza da parte dello straniero della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia. Per questo, ottenuto il nulla osta al lavoro, al lavoratore straniero viene rilasciato un visto d'ingresso per lavoro subordinato di breve durata, che gli consente di fare ingresso nel territorio nazionale per svolgere l'esame ed, un a volta superato, iscriversi al relativo albo professionale ed essere quindi regolarmente assunto (v. Decreto Interministeriale dell'11 maggio 2011.)



Ricercatori (art. 27 ter)

La disciplina relativa all'ingresso di ricercatori extracomunitari è stata modificata, in attuazione della [Direttiva Comunitaria 2005/71/CE](#), con il [d.lg. n. 17 del 9 gennaio 2008](#). Tale decreto ha introdotto nell'ambito del testo unico sull'immigrazione l'articolo 27 ter interamente dedicato alla disciplina dell'ingresso e soggiorno in Italia per motivi di ricerca scientifica.

Le nuove norme in primo luogo definiscono la categoria di cittadini stranieri che possono accedere a tale canale di ingresso, specificando che deve trattarsi di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore che nel Paese in cui è stato conseguito, dia accesso a programmi di dottorato.

Tra gli ingressi per ricerca scientifica rientrano anche gli assegnisti di ricerca e i beneficiari di borsa di studio post dottorato; sono esclusi invece, in quanto si tratta di ingresso per studio, coloro che entrano in Italia per conseguire diploma di scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento indipendentemente dall'eventuale svolgimento di attività di ricerca (v. [Nota Miur 7/7/2010](#))

Ai fini dell'ingresso è necessario che il nullaosta al lavoro venga richiesto da **un Istituto di ricerca iscritto in un elenco tenuto dal Ministero per l'Università e la Ricerca.**

Con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca dell'11.4.2008 è stato precisato che per essere iscritti nell'elenco gli Istituti di ricerca devono fornire le seguenti garanzie:

- a) svolgere attività di ricerca intesa la stessa come lavoro creativo svolto su base sistematica;
- b) mettere a disposizione per ogni ricercatore una somma mensile pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, nonché fondi per garantire la copertura delle spese sanitarie per lui ed, eventualmente, i suoi familiari;
- c) farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione di irregolarità del ricercatore per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza.

L'iscrizione nell'elenco ha una validità di cinque anni.

Alla base della richiesta di nullaosta per ricerca scientifica deve inoltre esservi una **convenzione** stipulata tra l'Istituto di ricerca ed il ricercatore, con cui l'Istituto si impegna ad accogliere il ricercatore ed a fornire una serie di garanzie, mentre il ricercatore si impegna a realizzare un progetto di ricerca approvato dall'Istituto.

La convenzione, tra l'altro, stabilisce:

- il rapporto giuridico tra le parti
- le condizioni di lavoro del ricercatore e le risorse messe a sua disposizione in misura non inferiore al doppio dell'assegno sociale. La legge n. 9 del 21 febbraio 2014, ha introdotto nel testo dell'art. 27 ter, il comma 3 bis, il quale dispone che le risorse mensili, dichiarate nella convenzione che stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, possano provenire non solo dall'istituto di ricerca che sottoscrive la suddetta convenzione, ma anche dal sostegno finanziario dell'Unione europea, di un'organizzazione internazionale, di un altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.

- la copertura delle spese di viaggio
- la stipula di una assicurazione sanitaria per il ricercatore e i suoi familiari, ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al SSN

In caso di diniego del nullaosta, la convenzione decade automaticamente.

Il nullaosta al lavoro per ricerca scientifica può essere richiesto anche dal cittadino extracomunitario che si trova già sul territorio nazionale ad altro titolo, esclusi i casi di soggiorno per richiesta di asilo o per motivi di protezione temporanea. In tal caso, una volta ottenuto il nullaosta al lavoro, il permesso di soggiorno per ricerca scientifica viene rilasciato in esenzione dal visto.

Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica consente di svolgere il lavoro di ricerca in forma subordinata, autonoma o di borsa di addestramento alla ricerca. Il titolare di tale permesso potrà, inoltre, a parità di condizioni con il cittadino italiano, svolgere attività di insegnamento collegata con il programma di ricerca e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Istituto.

Al titolare di un permesso di soggiorno per ricerca scientifica viene riconosciuto il **diritto al ricongiungimento familiare** alle condizioni ordinarie, ma a prescindere dalla durata del permesso. **Non** occorre inoltre la dimostrazione della disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché l'idoneità abitativa (per maggiori informazioni sulla procedura di ricongiungimento familiare vai [alla sezione dedicata sul Portale](#))

Infine il ricercatore che richiama del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, non è tenuto a sostenere il test di lingua italiana (per maggiori informazioni sul permesso Ue per lungo soggiornanti [vai alla sezione dedicata sul Portale](#)).



Procedura

La domanda di nulla osta (**modello FR**), presentata da un Istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal MIUR, va trasmessa allo Sportello Unico attraverso l'apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dell'Interno (<https://nullaostalavoro.interno.it>) a cui è possibile accedere registrandosi gratuitamente sul sito stesso.

Lo Sportello Unico rilascia il nulla osta all'ingresso una volta acquisito il parere della questura sull'insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata la completezza della documentazione presentata. Non viene richiesto il parere della Direzione Territoriale del Lavoro (v. [circolare del Ministero dell'Interno del 25 giugno 2009](#)).

Lo Sportello Unico trasmette per via telematica il nulla osta alla rappresentanza diplomatica consolare all'estero al fine del rilascio del visto di ingresso.

Nel caso in cui il ricercatore debba svolgere in Italia un'attività di ricerca nel campo delle **professioni sanitarie**, il rilascio del visto è subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della Salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verrà svolta l'attività di ricerca dovrà rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (v. Decreto Interministeriale dell'11 maggio 2011.)

Al ricercatore, una volta entrato in Italia, viene rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quella del programma di ricerca, ma rinnovabile in caso di proroga del programma stesso (previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza).

Il ricercatore può iniziare a svolgere l'attività di ricerca anche prima che gli venga rilasciato il permesso di soggiorno.

Nota: I cittadini extracomunitari già ammessi come ricercatori da altri Stati dell'UE possano, senza dover richiedere il visto d'ingresso, fare ingresso e soggiornare in Italia per un periodo **massimo di tre mesi** al fine di proseguire le loro ricerche.

In tal caso il ricercatore non dovrà neanche richiedere il permesso di soggiorno, ma dovrà solo presentare telematicamente allo Sportello Unico una comunicazione (**Modello FC**) allegando la convenzione stipulata nell'altro Stato ed una dichiarazione dell'Istituto presso cui si svolgerà l'attività in Italia. Occorrerà, invece, stipulare una nuova convenzione e richiedere il permesso di soggiorno qualora il ricercatore intenda soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi.



Ingresso e soggiorno per volontariato (art. 27 bis)

Il d.lg. [n. 154 del 10 agosto 2007](#) ha, in attuazione della Direttiva 2004/114/CE, aggiunto l'**art. 27 bis** al t.u. sull'immigrazione, prevedendo come ulteriore caso particolare di ingresso e soggiorno quello per motivi di volontariato. Si tratta di un'ipotesi di ingresso riservata a stranieri tra i 20 ed i 30 anni appartenenti alle organizzazioni promotrici di un programma di volontariato.

Nella fattispecie non si tratta propriamente di un ingresso al di fuori delle quote, in quanto annualmente, con apposito decreto dovrebbe essere determinato il contingente massimo di stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato.

Nota: gli ingressi per motivi di volontariato pur previsti dalla legge non sono attivati, non essendo mai stato adottato il decreto ministeriale volto a stabilire il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato.



Docenti di scuole e università straniere operanti in Italia (l. n. 103/2002)

La [legge n. 103 del 24 maggio 2002](#) consente l'ingresso al di fuori dei flussi di docenti stranieri assunti con contratto di lavoro presso istituzioni scolastiche straniere operanti da almeno cinque anni in Italia e che abbiano ottenuto l'autorizzazione ai sensi del [D.P.R. 389/94](#), nonché ai docenti stranieri assunti presso le filiali in Italia di Università o Istituti Superiori stranieri a livello universitario di cui all'art. 2 della legge n. 4/99.



Procedura

Il datore di lavoro può inoltrare domanda di nulla osta al lavoro (**modello DS**) attraverso l'apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dell'Interno (<https://nullaostalavoro.interno.it>) a cui è possibile accedere registrandosi gratuitamente sul sito stesso.

Soggetti legittimati all'assunzione sono le istituzioni scolastiche straniere disciplinata dal [DPR 389/94](#) e le filiali di Università o di istituti superiori stranieri a livello universitario.

Solo una volta ottenuto il nulla osta (che lo Sportello Unico provvede a consegnare al datore di lavoro e a inviare, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica competente) il lavoratore straniero potrà recarsi presso la rappresentanza del proprio Paese per richiedere il visto d'ingresso.

SCHEDA DI SINTESI SUI CASI PARTICOLARI DI INGRESSO PER MOTIVI DI LAVORO

Categoria di lavoratori	Ingresso consentito anche per lavoro autonomo	Durata	Possibilità di cambiare datore di lavoro	Possibilità conversione	Necessità di nulla osta al lavoro
Dirigente o personale altamente specializzato distaccato in Italia (art. 27, 1° comma, lett. a)	Si	Max 2 anni, prorogabile fino ad un max di 5 anni	No. Al termine del trasferimento temporaneo è, comunque, possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'impresa distaccataria.	No. Possibile il rilascio del permesso CE per lungo soggiornati	Si. Per le imprese che hanno sottoscritto o aderito ad un protocollo d'intesa la richiesta di nulla osta è sostituita da una comunicazione allo Sportello Unico.
Professori universitari (art. 27, 1° comma, lett. c)	Si	Possibile l'assunzione anche a tempo indeterminato	No	No. Possibile il rilascio del permesso CE per lungo soggiornati	Si. Per le Università che hanno sottoscritto o aderito ad un protocollo d'intesa la richiesta di nulla osta è sostituita da una comunicazione allo Sportello Unico.
Traduttori ed interpreti (art. 27, 1° comma, lett. d)	Si	Max 2 anni, prorogabile	Possibile cambiare datore di lavoro, purché si resti nello stesso ambito lavorativo o professionale	No. Possibile il rilascio del permesso CE per lungo soggiornati	Si
Collaboratori familiari in casi specifici (art. 27, 1° co, lett. e)	No	Max 2 anni, prorogabile	Possibile cambiare datore di lavoro, purché si resti nello stesso ambito lavorativo o professionale	No. Possibile il rilascio del permesso CE per lungo soggiornati	Si
Tirocinanti (art. 27, 1° co, lett. f)	No	Max 1 anno	No	Si, nell'ambito delle quote	No
Lavoratori distaccati per addestramento professionale (art. 27, 1° co, lett. f)	No	Max 2 anni, prorogabile	No	No	Si

Categoria di lavoratori	Ingresso consentito anche per lavoro autonomo	Durata	Possibilità di cambiare datore di lavoro	Possibilità conversione	Necessità di nulla osta al lavoro
Lavoratori specializzati distaccati in Italia (art. 27, 1° co, lett. G)	No	Max 2 anni, prorogabile fino ad un max di 4 anni	No	No	Si. Per le imprese che hanno sottoscritto o aderito ad un protocollo d'intesa la richiesta di nulla osta è sostituita da una comunicazione allo Sportello Unico.
Lavoratori marittimi (art. 27, 1° comma, lett. H)	No	Max 2 anni, prorogabile fino ad un max di 4 anni	No	No	No
Lavoratori trasferiti nell'ambito di un contratto di appalto (art. 27, 1° comma, lett. I)	No	Max 2 anni, prorogabile fino ad un max di 4 anni	No	No	Si. Semplice comunicazione per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro aventi sede in uno Stato membro dell'UE
Lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero (art. 27, 1° comma, lett. L)	Si, ma solo in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta qualificazione professionale, e di artisti o complessi ingaggiati da noti enti	Max 1 anno, prorogabile	No	No	Si
Personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto (art. 27, 1° comma, lett. M)	Si, ma solo in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, e di artisti o complessi ingaggiati da noti enti	Max 1 anno, prorogabile	No	No	Si

Categoria di lavoratori	Ingresso consentito anche per lavoro autonomo	Durata	Possibilità di cambiare datore di lavoro	Possibilità conversione	Necessità di nulla osta al lavoro
Ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento (art. 27, 1° comma, lett. N)	Si, ma solo in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, e di artisti o complessi ingaggiati da noti enti	Max 1 anno, prorogabile solo per il tempo strettamente necessario per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro	No	No	Si
Artisti da impiegare presso locali presso enti musicali,teatrali o cinematografici o imprese radiofoniche o televisive, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche (art. 27, 1° comma, lett. O)	Si, ma solo in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, e di artisti o complessi ingaggiati da noti enti	Max 1 anno, prorogabile	No	No	Si
Sportivi professionisti (art. 27 lett. p)	Si	Max 2 anni, prorogabile	Consentito il trasferimento ad altra società nell'ambito della stessa federazione sportiva	No. Possibile il rilascio del permesso CE per lungo soggiornati	Il nulla osta è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso da parte del C.O.N.I.
Giornalisti (art. 27 lett. q)	No	Max 2 anni, prorogabile	No	No	No
Giovani nell'ambito di accordi vacanze-lavoro (art. 27, 1° comma, lett. r)	No	Max 1 anno	Si. Il rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro non può durare per più di tre mesi.	No	No. Il nulla osta può essere richiesto direttamente in Italia se si intende svolgere attività lavorativa
Persone collocate alla pari (art. 27, 1° comma, lett. r)	No	Max 3 mesi	No	No	Si
Infermieri (art. 27 lett. r bis)	No	Possibile l'assunzione anche a tempo indeterminato	No	No. Possibile il rilascio del permesso CE per lungo soggiornati	Si

Categoria di lavoratori	Ingresso consentito anche per lavoro autonomo	Durata	Possibilità di cambiare datore di lavoro	Possibilità conversione	Necessità di nulla osta al lavoro
Ricercatori (art. 27 ter)	Si	Possibile l'assunzione anche a tempo indeterminato	No	Possibile il rilascio del permesso CE per lungo soggiornati	Si
Lavoratori altamente specializzati (carta blu UE art. 27 quater)	No	Possibile l'assunzione anche a tempo indeterminato. La carta blu Ue ha in ogni caso la durata massima di due anni rinnovabile.	Per i primi due anni di occupazione legale sul territorio, il tipo di attività e' vincolato ad essere analogo a quello per cui e' stato rilasciato il nulla-osta; il cambiamento di datore di lavoro deve essere autorizzato dalla Direzione territoriale del lavoro	Possibile il rilascio del permesso CE per lungo soggiornati	Si. Non ancora operativa la procedura che prevede che per le imprese che hanno sottoscritto o aderito ad un protocollo d'intesa la richiesta di nulla osta è sostituita da una comunicazione allo Sportello Unico.
Docenti di scuole o università straniere (l. n. 103/2002)	No	Max 2 anni, prorogabile	No	No	Si